

**PUMS DELLA CITTA METROPOLITANA DI  
FIRENZE:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  
REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 152/2006 . CIG: Z0A272110F.**

\*\*\*\*\*

**SCRITTURA PRIVATA**

Con la presente scrittura privata a valere per ogni conseguente effetto di legge,

**TRA**

- la Città metropolitana di Firenze in seguito indicato anche, per brevità, “MetroFI” o “Stazione Appaltante”, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze via Cavour 1 – C.F. 80016450480, P.I. 01709770489, nella persona del "Coordinatore del Dipartimento Territoriale, dott.ssa Maria Cecilia Tosi nominata con Provvedimento sindacale n. 21/2017 la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000 e che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della medesima Città metropolitana di Firenze;

**E**

- ....., nato a ..... il ....., , il quale interviene al presente atto in qualità di..... della Società AIRIS srl con sede in via CF/Partita IVA .....in seguito indicata anche, per brevità, “incaricata”;

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 121 del 19/12/2018 il Consiglio metropolitano di Firenze ha avviato il procedimento per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Firenze e del relativo procedimento di valutazione ambientale;
- con determinazione n. del del Coordinatore del Dipartimento territoriale, responsabile del procedimento, è stato affidato alla Società AIRIS srl il servizio di redazione del rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- che data l'urgenza, la prestazione è stata affidata nelle more dell'esito positivo dei controlli e delle verifiche avviate circa il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- che la Società ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La Città metropolitana di Firenze affida a Airis srl, che accetta, l'esecuzione del servizio di redazione del rapporto ambientale necessario per sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica il Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana.

#### **ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Il servizio comprende le attività concordate con il Responsabile del procedimento come da nota prot. 7673/2018.

#### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2019.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo dovuto dalla Città metropolitana alla Società per il pieno e perfetto adempimento del contratto è pari ad € 25.000,00, al netto di cnpaia e iva, e include le

spese sostenute a qualunque titolo nell'espletamento dell'incarico. E' dunque quantificato in complessivi € 31.720,00. Detto corrispettivo è fisso ed invariabile.

#### **ART. 5- FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà nel seguente modo:
  - a) 90% dell'importo alla data di consegna del Rapporto ambientale per l'adozione
  - b) 10% dell'importo alla data di consegna del rapporto ambientale per l'approvazione.
2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio delle certificazioni previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e fiscale; in caso di segnalazione di inadempienze si procederà ai sensi di legge.

#### **ART. -6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. La Città metropolitana si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per la Società, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi stessi.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:
  - a) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
  - b) per il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con l'offerta tecnica.
3. La risoluzione del contratto opera anche:
  - a) in caso di cessione del contratto;
  - b) a norma dell'art. 92 comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante ha diritto di recedere nel caso di accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite dall'Amministrazione;

4. La clausola risolutiva espressa si applica previa contestazione degli addebiti a mezzo di posta elettronica certificata.

5. In caso di risoluzione del contratto verrà liquidato il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Ciò non darà alla Società diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.

6. È fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a subiti dalla Città metropolitana in conseguenza della risoluzione per gli inadempimenti del professionista.

#### **ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. La Società con riferimento alle prestazioni del presente contratto dovrà osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Firenze, pubblicato in data 20/12/2013.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 8- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il codice identificativo di gara (CIG) n.Z0A272110F.

3. La fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

4. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) .

5. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è:

#### **UF4TAE**

6. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

#### **ART. 9 – CONTENZIOSO – FORO COMPETENTE**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Tribunale di Firenze.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. La Società dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.

#### **ART. 11 - SPESE E REGISTRAZIONI**

1. Sono a carico del professionista tutte le spese del contratto, che sarà registrato solo in caso d'uso e con spese a carico della parte richiedente.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, con registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Il presente atto, composto di n. pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.